

Codice A1903A

D.D. 20 ottobre 2016, n. 628

**L.R. n. 40/98, art.10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Costruzione degli edifici commerciali nell'ambito del programma individuato dal Piano Esecutivo Convenzionato Area Consorzio Agrario" localizzato nel Comune di Alessandria - Societa' Pegaso Srl - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della l.r.n. 40/98.**

Vista l'istanza presentata in data 28.07.2016, dalla Società Pegaso Srl, con sede nel Comune di Cherasco, via Cuneo 34, con la quale è stato chiesto l'avvio della fase di verifica relativamente al progetto "Costruzione degli edifici commerciali nell'ambito del programma individuato dal Piano Esecutivo Convenzionato definito – Area Consorzio Agrario" localizzato nel Comune di Alessandria, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

visti gli elaborati presentati, il progetto è sottoposto alla fase di verifica in quanto rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato *B1* e, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'opera non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta.

Preso atto che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, a seguito della demolizione degli edifici esistenti sull'area individuata dal Piano Esecutivo Convenzionato definito "Area Consorzio Agrario" nel Comune di Alessandria" – località Borgo Cittadella, Via Vecchia Torino e piazzale Alba Iulia in Addensamento A3, su due comparti distinti, di fabbricati a destinazione commerciale ed attività accessorie aventi le seguenti caratteristiche:
  - Comparto 1: l'edificio presente in tale comparto prevede un centro commerciale sequenziale, con superficie di vendita complessiva pari a 5.300 mq, composta da una grande struttura di vendita mista di 3.000 mq e due medie strutture extra-alimentari, con superficie di vendita rispettivamente pari a 1.300 mq e 1.000 mq ed un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con superficie utile lorda pari a 97 mq.;
  - Comparto 2: L'edificio 1 prevede due medie strutture extra-alimentari, con superficie di vendita rispettivamente pari a 2.070 mq ed a 1.200 mq; l'edificio 2 destinato a somministrazione di alimenti e bevande con superficie utile lorda pari a 490 mq e superficie di somministrazione pari a 300 mq.

La nuova strada pubblica interna all'area prevede l'inserimento di due rotatorie collegate alla viabilità esistente che consentirà sia il disimpegno veicolare a servizio delle attività facenti parte del complesso commerciale in progetto che il collegamento della vecchia Via Torino direttamente con la rotonda Tiziano. Nell'area verranno realizzati anche percorsi ciclopedonali che si innesteranno su quelli esistenti;

- il progetto, relativamente al Comparto 1, recepisce quanto accolto e prescritto dalla Deliberazione di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 114/98, prot. n. 3504/DB1701 del 9.5.2011;
- in data 5 luglio 2016 è stata presentata istanza da parte della società Pegaso Srl di ridefinizione del centro commerciale previsto nel Comparto 1 e contestuale riduzione della superficie di vendita complessiva da 5.450 mq a 5.300 mq; nella stessa data è stata presentata da parte della Società Victoria Srl istanza per nuova attivazione nel Comparto 2 di un centro commerciale

sequenziale con superficie di vendita complessiva pari a mq 3.270 composto da due medie strutture di vendita rispettivamente di mq 2.070 e mq 1.200;

- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale costituito con D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999, così come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. n. 40/1998, ha individuato con nota prot. n. 20373/A16.05A del 2 agosto 2016 la Direzione Competitività del Sistema regionale, competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, individuando altresì le altre Direzioni regionali competenti per l'istruttoria;
- a cura della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, in data 9 agosto 2016 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e l'individuazione della responsabilità del procedimento sul sito web della Regione Piemonte, attivando la procedura, alla pagina: [http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni\\_ambientali/via.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/via.htm);
- in data 22 settembre 2016, presso la Direzione Competitività del Sistema regionale, si è svolta la Conferenza dei Servizi, alla presenza del Dirigente del Settore Commercio e Terziario, nominato responsabile del procedimento con nota prot. n. 13650/A19000 dell'8 settembre 2015, al fine di effettuare, con i soggetti interessati, di cui all'art. 9 della l.r. n. 40/1998, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte;
- entro quarantacinque giorni dall'avvio della procedura, avvenuta con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico.

Viste le note e osservazioni formulate dai partecipanti all'istruttoria ed in particolare:

- la nota prot. n. 44046/A1800A del 17.10.2016 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo in cui si rileva quanto segue: *“Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, in relazione alle fasce fluviali del PAI e alle aree a probabilità di inondazione del fiume Tanaro, si rileva che, ricadendo l'intervento previsto nella fascia C del fiume Tanaro e nell'area di inondazione per evento di piena “raro” (scenario “L”) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio dal Alluvioni (approvato con la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, n. 2/2016 del 3 marzo 2016), ai sensi dell'art. 31 delle Nda del PAI, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti in tali ambiti. Si rimanda, pertanto, al parere del Comune di Alessandria, che rientra nell'elenco dei Comuni che furono “esonerati” perché dotati di Strumento Urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI ai sensi della D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 e della Deliberazione n. 17 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, in data 31 luglio 2003. Ciò rilevato, a titolo collaborativo, si ricorda all'Amministrazione comunale di Alessandria, con riferimento alla norma di cui all'art. 51 delle NTA del proprio PRGC, che la “fruibilità urbanistica” dell'area interessata dal progetto in questione è condizionata alla presa d'atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del collaudo delle opere di difesa realizzate, ai sensi dell'art. 28 delle Nda del PAI. A tal proposito, si informa che tale procedimento è in corso presso l'Autorità di Bacino del fiume Po, essendo stato avviato dall'Amministrazione comunale di Alessandria con nota prot. n. 32914 del 20.05.2016, ma non è ancora concluso, in quanto in attesa della documentazione integrativa richiesta dalla stessa*

*Autorità di Bacino. Infine, si ritiene che i soggetti responsabili della struttura commerciale in progetto dovranno predisporre un piano di emergenza coordinato con il piano di Protezione civile del Comune di Alessandria che, in occasione dell'allerta meteorologica, consenta un'adeguata tutela e salvaguardia della salute umana, in concordanza con il principio di precauzione nonché con le finalità della Direttiva 2007/60/CE e del PGRA.”;*

- *la nota prot. n. 62136 del 19.09.2016 della Provincia di Alessandria – Direzione Viabilità 2 – e successiva nota prot. n. 63182 del 22.09.2016 della Direzione Ambiente in cui si rileva che “Alla luce delle ipotesi e dichiarazioni fatte dal proponente il Gruppo di Lavoro esprime parere viabilistico di competenza favorevole.” e inoltre: “Dalla presa visione della documentazione di progetto ed in seguito a quanto già emerso durante la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS, nell’ambito della quale questa Provincia aveva già espresso il proprio parere ambientale prot. n. 86755 del 19.10.2015, si ribadisce quanto segue. Il progetto presentato risulta essere approfondito e dettagliato ed indaga ogni singolo impatto generato sulle matrici ambientali, ma senza creare modifiche rilevanti rispetto al progetto già proposto nella procedura di verifica di VAS. (...) Come già rilevato nel parere citato la criticità maggiore riguarda gli aspetti di natura idraulica ed idrogeologica legati alla vicinanza con il Fiume Tanaro e pertanto si demanda alle Autorità competenti in materia l’espressione del parere di merito ed il rilascio delle eventuali autorizzazioni. In merito all’approvvigionamento idrico, rimanendo invariate le condizioni rispetto al procedimento di VAS, si ribadisce la non competenza di questi Uffici provinciali al rilascio di specifiche autorizzazioni, e per quanto riguarda gli scarichi dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni. (...) Alla luce, quindi, delle considerazioni sopra riportate, e per quanto di competenza di questa Provincia, in via generale si ritiene che l’analisi degli impatti generati dalla realizzazione del centro commerciale sia stata adeguatamente approfondita e pertanto non si ha nulla da aggiungere rispetto a quanto già espresso in sede di verifica di VAS e si esprime parere favorevole all’esclusione della successiva fase di VIA.”;*
- *la nota prot. n. 2161 del 20.09.2016 della Città di Alessandria – Servizio Attività Economiche in cui si rileva quanto segue: “Gli interventi di cui trattasi, insistono su di un Addensamento Commerciale A3, nel quale ai sensi dell’art. 17 della D.C.R. n. 191-43016 del 6.12.2012 le metrature degli stessi sono compatibili; per l’intervento del centro commerciale classico richiesto dalla Società Pegaso Srl è già stata rilasciata, a seguito di procedura regionale, l’autorizzazione amministrativa n. 8927 del 20.06.2011, la quale dettava tra le prescrizioni che (...) “L’attivazione del centro commerciale è subordinata alla realizzazione, collaudo e/o consegna anticipata in attesa di collaudo, di tutte le opere di mitigazione viarie e ambientali contenute nel progetto allegato all’istanza ed inoltre entro la stessa data dovrà essere realizzato e funzionante il nuovo ponte Cittadella, altrimenti dovranno essere realizzate 4 corsie (attualmente 3) sul ponte di Via Vecellio, secondo il tracciato che dovrà essere concordato con il comune di Alessandria. Tali opere dovranno essere oggetto di convenzione o atto unilaterale d’obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti”. Ritenuto che la realizzazione del Ponte Meyer e la sua imminente apertura soddisfino pertanto la prescrizioni sopra riportata, si rilascia per quanto di competenza della Direzione scrivente un parere favorevole alla realizzazione della struttura in oggetto, precisando che l’autorizzazione n. 8927 del 20.06.2011, per la quale è in itinere la procedura regionale di riduzione metratura e redistribuzione interna, ha già ottenuto anche la proroga all’attivazione fino alla data del 20.06.2021. Per ciò che attiene alla realizzazione del secondo lotto riferito al centro commerciale sequenziale richiesto dalla società Victoria Srl si precisa che lo stesso sarà oggetto di Conferenza dei Servizi regionali già convocata per la data del 17.10.2016, al fine delle valutazioni riferite al rilascio dell’autorizzazione commerciale.”;*

- la nota prot. n. 2116 del 16.09.2016 della Città di Alessandria – Direzione Politiche Territoriali e infrastrutture in cui si rileva che “(...) *i due insediamenti commerciali progettati rientrano nei parametri urbanistici fissati dal Pec sopra citato e rispettano le relative norme tecniche di attuazione nonché gli articoli 39, 41, 44 e 51 delle norme di attuazione del PRGC vigente.*”;
- la nota del 22.09.2016 della Città di Alessandria – Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità - Servizio Tutela dell’Ambiente in cui si osserva quanto segue: “*Il Piano Esecutivo Convenzionato “Area Consorzio Agrario” relativo all’intervento in oggetto, è stato sottoposto a fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza comunale, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , della l.r. n. 40/1998 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008. Tale procedimento si è concluso con l’esclusione della fase di valutazione della VAS mediante Determinazione Dirigenziale n. 2519 del 29.10.2015, allegata alla presente, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nella stessa Determinazione.*“ e nel contempo si richiedono gli approfondimenti che sono riportati nel dispositivo del presente atto;
- la nota prot. n. 87128 del 21.09.2016 della ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica in cui si ritiene, esaminata la documentazione pervenuta, valutati gli aspetti circa le eventuali criticità di carattere igienico-sanitario, verificate le normative di settore in vigore, di escludere il progetto dalla fase di VIA per gli aspetti di competenza. Si fa rilevare che in sede di progettazione esecutiva, a fronte di un’eventuale richiesta di parere allo scrivente Servizio funzionale al permesso di costruire, verranno presi in esame gli aspetti di carattere igienico-sanitario di dettaglio;
- la nota prot. n. 40169 del 21.09.2016 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture in cui si rileva, a seguito dell’istruttoria degli elaborati riguardante l’intervento in oggetto, che lo stesso non debba essere sottoposto alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 40/98;
- la nota prot. n. 39741 del 22.09.2016 della Direzione regionale Agricoltura in cui si ritiene, poiché l’opera in progetto non presenta particolari interferenze con il territorio rurale e con la fauna selvatica, per gli aspetti di propria competenza, che il progetto non debba essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 40/98 e si richiede il recepimento delle prescrizioni di natura progettuale e gestionale che sono state riportate nel dispositivo del presente atto;
- la nota prot. n. 25907 del 20.10.2016 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio in cui si evidenzia, in particolare quanto segue:
 

*“(...) Premesso che la documentazione di progetto non comprende la Relazione tecnico-descrittiva e neppure un certificato di destinazione urbanistica (CDU) relativo ai sedimi in questione, atto fondamentale per accertamenti di carattere urbanistico, si evidenzia che le presenti osservazioni derivano da un esame speditivo della suddetta documentazione disponibile in rete (nello specifico dell’elaborato “Valutazione d’Impatto Ambientale – Fase di verifica”), da elementi informali acquisiti in istruttoria dal Settore scrivente, tra i quali il citato CDU, nonché da indicazioni desumibili dalla sezione dedicata allo strumento urbanistico presente sul sito web del Comune di Alessandria.*

*L’elaborato “Valutazione d’Impatto Ambientale – Fase di verifica” fornisce, tra gli altri, i seguenti elementi conoscitivi.*

*L’intervento rientra nell’ambito del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 64/16090-103 in data 2 marzo 2016. Tale Piano Esecutivo*

*individua la formazione di due Comparti edificatori a destinazione commerciale, denominati “Comparto 1” e “Comparto 2”. Il primo prevede l’insediamento di un edificio (superficie utile lorda 7.815 mq) e il secondo prevede l’insediamento di due edifici (s.u.l. 3.990 mq e s.u.l. 490 mq).*

*Il sopra citato PEC ricade all’interno dell’“Addensamento Commerciale A3 in zona Borgo Cittadella”, ubicato in via Vecchia Torino 2, così come individuato negli Indirizzi e Criteri Comunali di Programmazione Urbanistica per l’Insediamento del Commercio al Dettaglio in sede fissa vigente, approvati con DCC di Alessandria n. 80/148/187 del 28.06.2013.*

*In merito alla situazione urbanistica, si prende atto che il Comune di Alessandria è dotato di PRGC (denominato “PRG 90”), approvato dalla Regione con DGR n. 36–29308 del 07.02.2000 e successiva DGR. n. 13 - 29915 del 13.04.2000 di rettifica, successivamente modificato, nel corso degli anni, mediante numerose Varianti parziali e modifiche di iniziativa ed approvazione comunali, nonché mediante Variante Strutturale approvata con DCC n. 3 del 25.01.2011 e recente Variante parziale, redatta ai sensi del 7° comma, art. 17, LR 56/77 e smi, approvata dal Comune con DCC n. 71 del 21.05.2014.*

*Infine, si evidenzia che il Comune di Alessandria risulta essere elencato tra i comuni esonerati dall’adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, ai sensi della DGR n. 63-5679 del 25.03.2002.*

*L’area su cui è previsto il nuovo insediamento commerciale denominato “Addensamento Commerciale Urbano Forte A.3. – zona “Borgo Cittadella”, risulta compresa tra via Vecchia Torino, la linea ferroviaria Alessandria-Torino, il piazzale Alba Iulia, via Tiziano ed il fiume Tanaro. Attualmente sull’area insiste la sede del Consorzio Agrario del Piemonte Orientale, un edificio dimesso da parecchi anni (ex Hotel Rendez Vou) e la restante superficie territoriale risulta incolta con terreni a gerbido.*

*Sulla base degli elaborati visionati, si evince che l’intervento previsto ricade all’interno della destinazione d’uso “Aree per insediamenti artigianali e di deposito”, soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC), di cui agli articoli 39, 41, 44 e 64 e 41 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente. Si segnala che il prima citato articolo 39 – “Aree per attività produttive”, al comma 4, lettera e) prevede l’ammissibilità dei seguenti interventi: “esercizi commerciali per la vendita al dettaglio anche organizzati in medie e grandi strutture o centri commerciali, nel rispetto degli indirizzi e disposizioni regionali vigenti a seguito di specifiche individuazioni di addensamenti o localizzazioni commerciali come definite negli Indirizzi e Criteri Comunali ”.*

*Per quanto attiene la verifica degli standard funzionali all’intervento proposto, in particolare parcheggi, si prende atto di quanto illustrato mediante tabelle numeriche e dichiarato nel sopra menzionato elaborato Valutazione d’Impatto Ambientale – Fase di verifica, secondo cui il progetto garantisce una superficie destinata a parcheggio superiore ai minimi di legge. Inoltre la “Domanda di autorizzazione per la grande struttura di vendita” inoltrata dal Comune di Alessandria al Settore Regionale Commercio e Terziario in data 6 settembre 2016, al comma 2 dichiara che “i parcheggi prefigurati in progetto sono idonei a soddisfare gli standard imposti dalle normative vigenti e sono interamente compresi all’interno della perimetrazione dell’Addensamento Commerciale”. Visto il ristretto lasso di tempo disponibile, si demandano al Settore regionale competente in materia di commercio eventuali ulteriori osservazioni al riguardo.*

*Dalla lettura del sopra citato CDU, si prende atto che l’area oggetto d’intervento rientra nelle seguenti porzioni territoriali, individuate dal Piano vigente come: “Aree ed edifici soggetti ad inondazione per piena catastofica” di cui all’art. 51bis delle NTA del PRG; “Area di pianura classe IIIa” e “Area di pianura classe IIIb alfa” di cui all’art. 51 delle NTA; “Aree di esondazione della piena” di cui all’art. 52 delle NTA; “Fasce di rispetto dei principali corsi d’acqua” di cui all’art. 55 delle NTA.*

*Si evidenzia che l’articolo 51, punto 6 (classe 3b alfa) dispone, tra l’altro, alcune limitazioni edificatorie agli interventi di nuova costruzione, in proposito si citano testualmente di seguito alcuni dei contenuti (per estratto) del succitato art. 51, inerenti le prescrizioni individuate per zone in classe 3b alfa: “In seguito all’avvenuta realizzazione delle opere di difesa e/o riassetto*

*territoriale che l'Amministrazione Comunale riterrà sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente, potranno essere consentite nuove edificazioni..." a alcune condizioni, delle quali per brevità se ne citano solo alcune (tra le principali), per estratto sintetico:*

- *accertamento geotecnico nel rispetto del DMLP 11/3/1988 e DM 14/01/2008 e smi, volto a determinare la quota di imposta delle fondazioni;*
- *esecuzione preventiva di una corretta regimazione delle acque superficiali e di falda, previa relazione geologica;*
- *l'edificazione finalizzata a destinazioni che comportano la presenza continuativa di persone dovranno essere realizzate in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza..."*
- *è consentita la realizzazione di locali al piano terra, purché adibiti esclusivamente ad autorimessa, cantine o depositi, che non si approfondiscano oltre 0,30 m. dal piano strada..." ecc. ecc. "*

*La zona in esame risulta interamente localizzata all'interno delle "Aree soggette a tutela per la presenza di complessi di rilevante valore storico, architettonico e paesaggistico", di cui all'art. 49quinquies delle NTA del PRGC vigente.*

*In proposito si citano testualmente alcuni dei contenuti (per estratto) del citato art. 49quinquies: "In queste aree gli interventi di trasformazione del territorio devono essere finalizzati a preservare la visibilità, l'accessibilità e la fruibilità.....ogni intervento è soggetto al parere della Commissione Locale del Paesaggio..."*

*In particolare, si evidenzia che l'ultimo comma del sopra menzionato articolo 49quinquies dispone: "E' soggetta alla tutela del presente articolo l'area così individuata: parte ricompresa tra il fiume Tanaro sponda sinistra a sud, il ramo ferroviario in direzione nord-sud a ovest e la SR 31 del Monferrato – Tangenziale Nord a nord-est, comprendente il complesso storico della "Cittadella Militare".*

*L'area in oggetto in parte ricade nel "Campo di osservazione" relativo allo stabilimento a rischio di incidente rilevante (RIR) Carbotrade Gas SpA, ubicato in via Giordano Bruno. Da riscontri istruttori condotti in via speditiva è emerso che il Comune di Alessandria ha approvato una Variante parziale contenente l'adeguamento alla normativa RIR mediante DCC n. 34 del 13/03/2012, successivamente integrata con Variante parziale, sempre approvata dal Comune, tramite DCC n. 68 del 9/08/2012. Trattasi di Strumenti urbanistici di iniziativa ed approvazione comunale, rispetto ai quali il Settore scrivente non è in possesso di sufficienti informazioni (neppure a livello di documentazione progettuale) per valutarne l'effettiva portata né la conformità alle indicazioni riportate nelle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale" di cui alla DGR 26/7/2010, n. 17-377. (...)*

*In merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto si rilevano le seguenti criticità.*

*Dalla lettura del citato art. 49 quinquies delle NTA del PRGC, si evince che l'area risulta interamente localizzata all'interno delle "Aree soggette a tutela per la presenza di complessi di rilevante valore storico, architettonico e paesaggistico", tale individuazione deriva dal fatto che il quartiere Borgo Cittadella, all'interno del quale è ubicata l'iniziativa commerciale in previsione, risulta interessato dalla presenza della "Cittadella militare", bene architettonico e culturale unico nel suo genere, che rappresenta un elemento di eccellenza nel patrimonio culturale piemontese e nazionale.*

*Il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con DCR n. 223-5714 del 19 febbraio 2002, nella tav. n. 3 "Indirizzi di governo", individua la zona interessata dalla nuova previsione commerciale come "Area normativa di riqualificazione (RQ) assoggettata a progettazione ambientale di dettaglio AD2", avente come obiettivo: "Riqualificazione dell'Area a destinazione d'uso mista ai fini di un miglioramento dell'immagine di "ingresso" alla città", ai sensi delle Norme di Attuazione del PTP, Allegato A – Schede Normative degli ambiti territoriali a vocazione omogenea.*

*A tal proposito si evidenzia che l'area commerciale proposta, proprio per la sua ubicazione in prossimità di uno degli ingressi della città e del Ponte sul Tanaro, riveste peculiari connotati d'immagine, pertanto la previsione dell'insediamento dovrà essere in linea con gli obiettivi di riqualificazione dell'area sopra citati e dovrà perseguire, attraverso una adeguata progettazione, un miglioramento dell'immagine di "ingresso" alla città.*

*In rapporto alle indicazioni derivanti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015, in accordo con il Settore Territorio e Paesaggio, si desume quanto segue.*

*Secondo le indicazioni della tav. P2.5 "Beni paesaggistici", l'area d'intervento ricade in parte nella fascia sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004. Per tale ragione si rammenta che il PPR, sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del D.lgs 42/2004. Pertanto a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136-157 del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.*

*Si rammenta inoltre che, preventivamente alla realizzazione degli interventi in progetto, deve essere presentata istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, e che la documentazione necessaria per consentire le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, e il rilascio dell'eventuale provvedimento di autorizzazione, deve rispettare i criteri e i contenuti stabiliti nell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2015 inerente la "Relazione Paesaggistica". Al fine di accertare quale sia l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si richiamano i disposti dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della l.r. 32/2008, facendo presente che i parametri dimensionali richiamati nella norma sono da intendersi riferiti alle previsioni in progetto ricadenti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, del d.lgs. 42/2004; a tale scopo l'Amministrazione Comunale verifichi l'eventuale presenza di superfici soggette a Usi civici.*

*Secondo le indicazioni della tav. P4.16 "Componenti Paesaggistiche" del PPR, l'area d'intervento ricade sulle seguenti zone:*

- *"Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica" (art. 38 "Aree di dispersione insediativi" delle Norme di Attuazione PPR);*
- *"Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale" (art. 38 delle Norme di Attuazione PPR); inoltre, l'area d'intervento risulta essere prossima a:*
  - *Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 "Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico" Norme di Attuazione PPR);*
  - *Fulcri del costruito (art. 30 Norme di Attuazione PPR);*
  - *Sistemi di fortificazioni (art. 29 "Sistemi di fortificazioni" Norme di Attuazione PPR);*
  - *Percorsi panoramici (art. 30 Norme di Attuazione PPR);*
  - *Rete viaria di età romana e medievale (art. 22 "Viabilità storica e Patrimonio ferroviario" Norme di Attuazione PPR);*
  - *Rete viaria di età moderna e contemporanea (art. 22 Norme di Attuazione PPR);*
  - *Rete ferroviaria storica (art. 22 Norme di Attuazione PPR).*

*Per quanto sopra rilevato, si pone in evidenza che la scelta progettuale, oltre a rispettare le "Prescrizioni" in salvaguardia presenti nelle sopra citate Norme di Attuazione del PPR (in particolare l'art. 14), dovrà dare atto, all'interno della sopra menzionata "Relazione Paesaggistica" (che dovrà essere predisposta per le future procedure volte all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica), della ricerca della massima coerenza con le direttive e gli indirizzi contenuti nei restanti articoli riguardanti la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche sopra elencate.*

*In particolare, trattandosi di un'area interposta tra la Cittadella e il Fiume Tanaro (presumibilmente percepibile visivamente dai bastioni della fortezza), e considerata inoltre l'unicità dei connotati d'immagine che contraddistinguono la peculiare ubicazione dell'area, vicina al ponte sul Tanaro, si sottolinea sin d'ora che la soluzione progettuale complessiva dovrà essere orientata ad ottenere un progetto architettonico unitario di elevato livello qualitativo, supportato da approfondite verifiche sul campo di visibilità dell'area, sulle visuali più significative fruibili dalla viabilità e da punti e percorsi di fruizione panoramica (ad esempio, dal Ponte sul Tanaro e dalle sponde del medesimo corso d'acqua e dai Bastioni della Cittadella), sugli aspetti di intervisibilità tra l'area d'intervento e gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che costituiscono altresì fulcri del costruito.*

*La soluzione progettuale, sulla base di quanto sopra richiamato, dovrà tendere alla più corretta integrazione nel paesaggio di riferimento, anche mediante l'adozione di tutte le possibili misure di mitigazione, secondo quanto disposto al punto 3.2.3. dell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2015; gli interventi non dovranno introdurre ulteriori connotati di artificiosità rispetto alla situazione esistente, bensì tendere attraverso soluzioni architettoniche non rigidamente geometriche, colorazioni scure coerenti con le tonalità brune delle componenti naturali presenti nell'intorno, piantumazioni arboree e arbustive autoctone caratterizzanti le sponde fluviali, con funzione di filtro visivo e di miglioramento dei caratteri paesaggistici e naturalistico-ecologici. Si chiede che le indicazioni sopra descritte siano tradotte in adeguate soluzioni progettuali atte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'ambito oggetto di intervento. (...)*

*In conclusione, considerati tutti gli approfondimenti attuati e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si ritiene che per il progetto possa essere espresso parere favorevole all'esclusione della fase di valutazione ex art. 12 l.r. 40 /1988, in quanto si ritiene che gli impatti rilevati nel corso dell'istruttoria siano superabili da apposite prescrizioni individuate ai punti "Terre e rocce da scavo" e "Aspetti urbanistici e del paesaggio" vincolanti per la redazione del progetto definitivo."*

Viste le valutazioni con cui l'Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ha contribuito nel corso del procedimento all'individuazione delle prescrizioni riportate nel dispositivo;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'Allegato E della l.r. n. 40/98.

Dato atto, in riferimento alle osservazioni formulate nel parere della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio prot. n. 25907 del 20.10.2016 relativamente alla verifica che i parcheggi prefigurati in progetto siano idonei a soddisfare gli standard imposti dalle normative vigenti e siano interamente compresi all'interno della perimetrazione dell'Addensamento Commerciale, che la dotazione progettuale prevista di parcheggi pubblici o di uso pubblico e privati, tutta situata a raso, comprensiva della viabilità a piano di campagna, afferente l'insediamento commerciale composto dal Comparto 1 e Comparto 2 " che soddisfa la prescrizione dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., e la prescrizione dell'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i., risulta, sulla base degli elaborati progettuali esaminati, totalmente ricompresa all'interno dell'Addensamento A3 e all'interno del perimetro del PEC "Area Consorzio Agrario.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge,

tutto ciò premesso,



## IL DIRIGENTE

vista la l.r. n. 40/1998,

vista la l.r. n. 28/1999 e la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.,

vista la l.r. n. 56/1977 s.m.i.,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

### *determina*

per le considerazioni espresse in premessa, che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano, di ritenere che il progetto “Costruzione degli edifici commerciali nell’ambito del programma individuato dal Piano Esecutivo Convenzionato definito – Area Consorzio Agrario” localizzato nel comune di Alessandria, presentato dalla Società Pegaso Srl, con sede nel Comune di Cherasco, via Cuneo 34, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che vengano realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto allegato all’istanza in oggetto e che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate.

### **Dal punto di vista tecnico-progettuale:**

#### ***Viabilità***

- Le opere di viabilità previste dovranno essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l’attivazione della struttura commerciale.

#### ***Progetto***

- Al fine di limitare il più possibile l’impermeabilizzazione del suolo, si richiede di orientare la progettazione della pavimentazione delle aree esterne e dei parcheggi verso l’utilizzo di materiali drenanti, almeno nelle aree meno utilizzate ed a basso rischio di inquinamento della falda superficiale.

### **Dal punto di vista ambientale**

#### ***Terre e rocce da scavo***

- In considerazione che l’area era precedentemente oggetto di attività commerciali si reputa necessario che il proponente presenti una caratterizzazione dei terreni, al fine di escludere qualsiasi tipologia di contaminazione.

#### ***Aree a verde***

- Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione di tali opere, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
- Per quanto riguarda in particolare la sistemazione a verde delle aree esterne e del parcheggio, si richiede di potenziare la prevista piantumazione delle essenze arboree sul lato dell’argine del fiume Tanaro prevedendo la messa a dimora di un doppio filare arboreo-arbustivo in modo da assicurare un’adeguata copertura vegetale dell’area periferica. Per le aree a parcheggio, si

richiede altresì di privilegiare la messa a dimora di esemplari a pronto effetto, in modo da assicurare in tempi minori un buon ombreggiamento. Al fine di consentire un corretto sviluppo dell'apparato radicale, si richiede di prevedere un'adeguata lavorazione del terreno ove saranno messi a dimora alberi ed arbusti per evitare situazioni di compattamento del suolo e di prevedere un adeguato spazio permeabile attorno alle piante. Si richiede inoltre di verificare che nessuna specie vegetale inserita nella "Black-List" approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012 sia presente in progetto.

- Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico, dopo adeguata caratterizzazione, dovrà essere adeguatamente accantonato e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale, con dimensioni che non superino i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. Le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi (es. rinverdimento tramite semina di un miscuglio di specie foraggere con presenza di graminacee e leguminose, copertura con rete di juta) dovranno essere definite in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

### ***Acque superficiali***

- Nel progetto definitivo dovranno essere precisati:
  - il recapito finale delle acque di prima pioggia, a valle del sistema di trattamento previsto;
  - il recapito finale del troppo pieno delle acque di seconda pioggia, a valle delle tubazioni disperdenti, ovvero se si tratta della fognatura o del fosso stradale di via vecchia Torino/piazzale Alba Julia;
  - se il recapito finale del troppo pieno delle acque di seconda pioggia è il fosso stradale di via vecchia Torino/piazzale Alba Julia, risulta necessario verificare la compatibilità dello scarico con la capacità di smaltimento del fosso, con particolare riferimento ad eventi meteorici di eccezionale intensità e/o durata, e acquisire il nullaosta dell'Ente che gestisce l'infrastruttura viaria.

### ***Acque sotterranee***

- Si suggerisce al proponente, di valutare la possibilità dell'utilizzo della geotermia a ciclo aperto e/o quella a ciclo chiuso, vista la favorevole situazione idrogeologica dell'area legata alla bassa soggiacenza della falda e conseguente elevata disponibilità d'acqua. L'acqua sotterranea risulterebbe in tal senso la fonte principale di approvvigionamento energetico estivo/invernale, eventualmente supportato da altri sistemi energetici a sostegno di quello geotermico.

### ***Atmosfera***

- Viste le considerazioni in ordine agli aspetti atmosferici espresse, tenendo conto della posizione favorevole dell'insediamento in progetto rispetto alla rete infrastrutturale cittadina, si invita il proponente a presentare proposte di mitigazione degli impatti atmosferici che prevedano misure di fruibilità del centro commerciale volte ad incentivare la mobilità sostenibile ed a ridurre l'uso dell'auto privata (ad es. piste ciclabili, colonnine per alimentazione auto elettriche, misure a favore del car sharing, servizi navette, raccordi con servizi di trasporto pubblici già esistenti, strumenti di Smart mobility, etc..).

### ***Fase di cantiere***

- Dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali.

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.
- Con riferimento alla Valutazione di Impatto Acustico, in considerazione che l'attività di cantiere si protrae per 21 mesi è necessario presentare istanza ordinaria di deroga ai valori limite di rumorosità, ai sensi della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012.

### ***Piano di emergenza***

- I soggetti responsabili della struttura commerciale in progetto dovranno predisporre un Piano di Emergenza coordinato con il piano di Protezione civile del Comune di Alessandria che, in occasione dell'allerta meteorologica, consenta un'adeguata tutela e salvaguardia della salute umana, in concordanza con il principio di precauzione nonché con le finalità della Direttiva 2007/60/CE e del PGRA.”;

### ***Aspetti urbanistici e del paesaggio***

- L'area commerciale proposta, proprio per la sua ubicazione in prossimità di uno degli ingressi della città e del Ponte sul Tanaro, riveste peculiari connotati d'immagine, pertanto la previsione dell'insediamento dovrà essere in linea con gli obiettivi di riqualificazione dell'area sopra citati e dovrà perseguire, attraverso una adeguata progettazione, un miglioramento dell'immagine di “ingresso” alla città.
- Si rammenta inoltre che, preventivamente alla realizzazione degli interventi in progetto, deve essere presentata istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, e che la documentazione necessaria per consentire le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, e il rilascio dell'eventuale provvedimento di autorizzazione, deve rispettare i criteri e i contenuti stabiliti nell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2015 inerente la “Relazione Paesaggistica”. Al fine di accertare quale sia l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si richiamano i disposti dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della l.r. 32/2008, facendo presente che i parametri dimensionali richiamati nella norma sono da intendersi riferiti alle previsioni in progetto ricadenti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, del d.lgs. 42/2004; a tale scopo l'Amministrazione Comunale verifichi l'eventuale presenza di superfici soggette a Usi civici.
- Si pone in evidenza che la scelta progettuale, oltre a rispettare le “Prescrizioni” in salvaguardia presenti nelle sopra citate Norme di Attuazione del PPR (in particolare l'art. 14), dovrà dare atto, all'interno della sopra menzionata “Relazione Paesaggistica” (che dovrà essere predisposta per le future procedure volte all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica), della ricerca della massima coerenza con le direttive e gli indirizzi contenuti nei restanti articoli riguardanti la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche sopra elencate.
- In particolare, trattandosi di un'area interposta tra la Cittadella e il Fiume Tanaro (presumibilmente percepibile visivamente dai bastioni della fortezza), e considerata inoltre l'unicità dei connotati d'immagine che contraddistinguono la peculiare ubicazione dell'area, vicina al ponte sul Tanaro, la soluzione progettuale complessiva dovrà essere orientata ad ottenere un progetto architettonico unitario di elevato livello qualitativo, supportato da approfondite verifiche sul campo di visibilità dell'area, sulle visuali più significative fruibili dalla viabilità e da punti e percorsi di fruizione panoramica (ad esempio, dal Ponte sul Tanaro e dalle sponde del medesimo corso d'acqua e dai Bastioni della Cittadella), sugli aspetti di intervisibilità tra l'area d'intervento e gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che costituiscono altresì fulcri del costruito.
- La soluzione progettuale, sulla base di quanto sopra richiamato, dovrà tendere alla più corretta integrazione nel paesaggio di riferimento, anche mediante l'adozione di tutte le possibili misure di mitigazione, secondo quanto disposto al punto 3.2.3. dell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre

2015; gli interventi non dovranno introdurre ulteriori connotati di artificiosità rispetto alla situazione esistente, bensì tendere attraverso soluzioni architettoniche non rigidamente geometriche, colorazioni scure coerenti con le tonalità brune delle componenti naturali presenti nell'intorno, piantumazioni arboree e arbustive autoctone caratterizzanti le sponde fluviali, con funzione di filtro visivo e di miglioramento dei caratteri paesaggistici e naturalistico-ecologici.

- Si chiede che le indicazioni sopra descritte siano tradotte in adeguate soluzioni progettuali atte a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'ambito oggetto di intervento.
- L'intervento in esame comprende una porzione territoriale esterna al perimetro del sopra citato PEC, rappresentata sugli elaborati a corredo del progetto come area parcheggi a servizio dell'area commerciale, che invece il PRGC vigente individua come area verde/parco. Trattandosi di un lotto esterno al PEC, ma rappresentato sulla cartografia come parte del progetto dell'insediamento commerciale. Qualora la porzione territoriale risultasse necessaria al fine del raggiungimento della dotazione minima dei servizi (parcheggi) relativi al Centro commerciale, tale lotto dovrà essere oggetto di Variante ai sensi della LR 56/77 e smi, viceversa la porzione di PEC indicata dovrà essere stralciata da tutti gli elaborati cartografici che rappresentano il progetto dell'addensamento commerciale.
- La viabilità esterna al perimetro del PEC, nelle vicinanze della rotatoria, sembrerebbe variata rispetto alla stessa riportata sullo stralcio di PRGC vigente. Il Comune di Alessandria dovrà verificare l'effettiva variazione o se si tratta di un errore cartografico, e in questo caso procedere alla correzione degli elaborati di progetto, qualora fosse invece confermata la modifica della viabilità esterna al PEC, tale modifica dovrà essere oggetto di una Variante ai sensi della LR 56/77 e smi.
- Il PEC in esame risulta confinare con la ferrovia, pertanto una porzione dell'area ricade all'interno della relativa zona di rispetto. Tale fascia risulta normata dall'art. 32ter delle NTA del PRGC vigente – "Aree ferroviarie", ma non risulta indicata sulla cartografia, pertanto il Comune di Alessandria dovrà provvedere a riportare detta zona di rispetto ferroviaria sugli elaborati di Progetto.
- La Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio del Piemonte pone Provvedimenti di tutela non solo per le "Opere della Cittadella" ma anche per l'"Area circostante la Cittadella" con la precisa indicazione delle Note Ministeriali (datate: 4.10.1934, 17.10.1934, 7.2.1947, 10.2.1947, 17.9.1951) e con l'elenco delle particelle catastali interessate da tale provvedimento. Di conseguenza il Comune di Alessandria dovrà verificare se l'area oggetto di intervento commerciale risulta interessata da tale vincolo relativo alle Aree circostanti la Cittadella, al fine di darne opportuno riscontro.

### ***Verifica delle prescrizioni***

- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad Arpa - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 40/98 il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.
- Dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio acustico nella fase di esercizio, da concordare con Arpa Piemonte e Comune di Alessandria, per verificare la bontà delle previsioni modellistiche con particolare riferimento ai valori misurati ai ricettori; qualora si riscontrassero situazioni di criticità, dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione.
- Deve essere comunicato ad Arpa - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 40/1998.

- Il Direttore dei lavori deve trasmettere ad Arpa - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto.
- Si richiede il rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2519 del 29.10.2015 relativa all'esclusione dalla fase di valutazione della VAS del Piano Esecutivo Convenzionato "Area Consorzio Agrario".

Dovrà essere acquisita l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 e s.m.i. che sarà subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto.

L'approvazione del progetto municipale per il rilascio dei permessi di costruire da parte del Comune di Alessandria è subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r.n. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. n. 40/1998 nonché ai sensi degli articoli n. 23, comma 1, lettera a) e n. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Settore Commercio e Terziario  
*Dott. Claudio Marocco*